

CERTIFICATO DI TITOLO ESECUTIVO EUROPEO - DECISIONE GIUDIZIARIA

1. Stato membro d'origine:

Belgio	Croazia	Austria
Bulgaria	Italia	Polonia
Repubblica ceca	Cipro	Portogallo
Germania	Lettonia	Romania
Estonia	Lituania	Slovenia
Irlanda	Lussemburgo	Slovacchia
Grecia	Ungheria	Finlandia
Spagna	Malta	Svezia
Francia	Paesi Bassi	Regno Unito

2. Organo giurisdizionale/giudice che emette il certificato:

2.1. Nome:

2.2. Indirizzo:

2.3. Tel./fax/posta elettronica

3. Se diverso, organo giurisdizionale/giudice che ha emesso la decisione giudiziaria:

3.1. Nome:

3.2. Indirizzo:

3.3. Tel./fax/posta elettronica

4. Decisione giudiziaria

4.1. Data:

4.2. Numero di riferimento:

4.3. Le parti

4.3.1. Nome e indirizzo del creditore o dei creditori:

4.3.2. Nome e indirizzo del debitore o dei debitori:

10. La decisione riguarda i contratti conclusi dai consumatori

Sì

No

10.1. In caso affermativo:

il debitore è il consumatore

Sì

No

10.2. In caso affermativo:

Il debitore è domiciliato nello Stato membro d'origine (ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001)

11. Notificazione del documento introduttivo del giudizio ai sensi del capo III, se applicabile

Sì

No

11.1

La notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 13

o la notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 14

o è accertato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, che il debitore ha ricevuto il documento

11.2. Debita informazione

Il debitore è stato informato ai sensi degli articoli 16 e 17

12. Se applicabile, notificazione della citazione a comparire

Sì

No

12.1

La notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 13

o la notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 14

o è accertato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, che il debitore ha ricevuto la citazione a comparire

12.2. Debita informazione

Il debitore è stato informato ai sensi dell'articolo 17

13. Sanatoria dell'inosservanza delle norme procedurali minime ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1

13.1

La notificazione della decisione giudiziaria è stata effettuata ai sensi dell'articolo 13
o la notificazione della decisione giudiziaria è stata effettuata ai sensi dell'articolo 14
o è accertato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, che il debitore ha ricevuto la decisione giudiziaria

13.2. Debita informazione

Il debitore è stato informato ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b)

13.3. Il debitore ha avuto la possibilità di impugnare la decisione

Sì

No

13.4. Il debitore ha ommesso di impugnare la decisione conformemente ai requisiti procedurali pertinenti

Sì

No

Fatto a

Data :

Firma e/o timbro

(¹) Palūkanų norma, kurią Europos centrinis bankas taiko savo pagrindinėms pakartotinio finansavimo operacijoms.